

Il diritto del nipote al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto

di CHIARA CERSOSIMO

Alla base della sentenza del Tribunale di Trani n. 2360/2017 vi è il sinistro stradale nel corso del quale perdono la vita due anziani, mentre trasportano, a bordo della propria autovettura, i nipoti minorenni. La madre dei bambini agisce in giudizio, oltre che in nome e per conto proprio, anche in nome e per conto dei minori, al fine di ottenere la condanna in solido del sinistrante, della proprietaria del veicolo danneggiante e delle rispettive compagnie assicurative, al risarcimento dei danni subiti dai bambini per effetto della perdita dei nonni.

Tra le varie questioni esaminate dal Tribunale, riveste significativa importanza la posizione assunta dall'organo giudicante in ordine alla risarcibilità, *iure proprio*, in favore dei nipoti, del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.

La pronuncia in questione è una delle prime sentenze di merito a fare applicazione del nuovo orientamento formatosi in seno alla Cassazione (Cass., n. 21230/2016), secondo cui il rapporto di convivenza tra il deceduto e il danneggiato non costituisce un connotato minimo della relazione parentale, ma, tutt'al più, un elemento utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.

La Suprema Corte non ritiene più condivisibile l'orientamento restrittivo della precedente giurisprudenza di legittimità che, in caso di uccisione del congiunto, ravvisava la sussistenza di un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, a favore dei soggetti facenti parte della famiglia nucleare, mentre, ai fini della configurabilità della lesione suddetta in favore di soggetti estranei a tale nucleo era, invece, necessario che questi ultimi dimostrassero di convivere con il *de cuius* al momento dell'illecito (Cass., n. 4253/2012). La convivenza veniva, così, elevata ad elemento minimo di esteriorizzazione delle relazioni parentali tra il deceduto e il parente non rientrante nella c.d. famiglia nucleare (ad es. nonno, nipote, genero, nuora). La *ratio* di tale orientamento si rinveniva nella necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con quella di evitare una dilatazione eccessiva ed ingiustificata dei soggetti danneggiati.

A partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, la giurisprudenza ha ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale, *ex art.* 2059 c.c., da lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. La nostra carta costituzionale individua, agli artt. 2, 29 e 30, una serie di diritti inviolabili inerenti alla famiglia, la cui lesione comporta la privazione di un valore non economico, ma personale, che, nel caso di morte del prossimo congiunto, si sostanzia in una irreversibile perdita della possibilità di godere di qualsiasi

relazione interpersonale con il *de cuius*. Siffatto danno non patrimoniale è qualificabile, in ogni caso, come danno conseguenza, non come danno *in re ipsa*, che, pertanto, deve essere allegato e provato dal danneggiato.

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, quindi, non appare corretto limitare la «società naturale», di cui all'art. 29 Cost., alla sola famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli); piuttosto, sembra opportuno allargarne le maglie e ricomprendervi anche i nonni e i nipoti.

Il rapporto nonni-nipoti si sostanzia in una relazione diretta tra le parti coinvolte e non mediata, rispettivamente, dai figli e dai genitori. Tale rapporto gode di rilevanza giuridica all'interno del nostro ordinamento, il quale considera parenti sia i congiunti in linea retta (art. 75 c.c.) che in linea collaterale (art. 76 c.c.). Per di più, alla luce della riforma operata dal d. lgs. n. 154/2013, l'art. 317 *bis* c.c. ha sancito il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, attribuendo ai primi la facoltà di ricorrere al giudice nel caso in cui sia impedito loro di frequentare i nipoti.

Sulla base di tali presupposti, non può escludersi *a priori* il diritto del nipote al risarcimento del danno subito per effetto della morte del nonno. Tuttavia, sebbene la convivenza non rilevi più ai fini del riconoscimento del pregiudizio e del correlativo risarcimento, è onere del soggetto danneggiato provare rigorosamente, ai fini dell'ottenimento del ristoro, sia la lesione sofferta che l'entità del danno patito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Trani, considerata sia l'età dei minori al momento del decesso, sia il rapporto di affetto e di solidarietà mantenuto con i nonni, ha ritenuto che i bambini avessero subito un pregiudizio risarcibile, consistente nella perdita della relazione con i congiunti.